mobilità
ROMA

**PROTOCOLLO SULLE RELAZIONE INDUSTRIALI TRA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L. E USB Lavoro Privato Provinciale Roma**

Il giorno 13 gennaio 2015 presso la sede di Roma Servizi per la Mobilità Srl, si sono incontrati:

Roma Servizi per la Mobilità Srl

e

le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali di USB Lavoro Privato

**Premessa**

Il presente Protocollo interviene a seguito del processo di riordino organizzativo e societario del Sistema Trasporto Pubblico Locale "TPL" del Comune di Roma di cui alla delibera n. 36 del Consiglio Comunale assunta in data 30.03.2009, nella quale è stato approvato il progetto unico di fusioni e scissioni e, in particolare, la scissione parziale proporzionale mediante trasferimento di parte del patrimonio di ATAC in una società di nuova costituzione denominata, appunto, "Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.".

Il Protocollo tiene, quindi, conto della missione e del ruolo di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. così come definito nello Statuto aziendale e del Contratto di Servizio stipulato con Roma Capitale - Dipartimento Mobilità e Trasporti che regola le attività assegnate a RSM per l'anno 2014.

La missione affidata a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. segna un profondo mutamento rispetto al passato e rispetto alla gestione e allo sviluppo del trasporto pubblico locale nel'area metropolitana di Roma.

In considerazione di tale innovazione e dei cambiamenti intervenuti nello scenario complessivo della mobilità cittadina, le parti, pur riconfermando la loro piena autonomia nella diversità dei rispettivi ruoli, concordano di avviare una nuova fase di confronto nell'ambito del quale ricercare soluzioni adeguate alla complessità dei maggiori processi da governare.

In relazione agli obbiettivi sopra esposti, il sistema delle Relazioni Industriali, in coerenza con il modello concertativo-partecipativo di cui agli articoli 1 e 6 del CCNL del 25.07.1997 e al CCNL del 27.11.2000, deve ispirarsi ai principi di responsabilizzazione e coinvolgimento, adottando procedure certe e concordate, basate sui seguenti momenti fondamentali: informazione, consultazione e contrattazione secondo gli ambiti precisati dalla contrattazione collettiva nazionale.

Le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per il mantenimento di corrette relazioni industriali, così come sopra delineate, è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.

**Art. 1 Informazione – Consultazione**

Nello spirito che anima il modello di Relazioni Industriali improntato sulla trasparenza e sulla tempestività, le parti concordano sulla necessità di dar vita ad un organico sistema informativo e partecipativo onde fornire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo un quadro delle prospettive strategiche e delle possibilità operative di RSM S.r.l., in un contesto che contempli sia i diritti dei cittadini/clienti sia l'interesse generale della categoria dei lavoratori.

Pertanto, RSM S.r.l., ai rispettivi livelli di competenza, fornirà preventivamente ogni informazione utile per un'adeguata documentazione alle Organizzazioni Sindacali sulle seguenti tematiche:

- Organizzazione aziendale
- Organizzazione del lavoro
- Politiche del personale

In particolare i diritti di informazione costituiscono il presupposto fondamentale del sistema partecipativo e si articolano su tre livelli:

1. RSM S.r.l. si impegna a dare informazione preventiva riguardo le seguenti tematiche:
    - Piano strategico/Bilancio
    - Relazione Programmatica Annuale
    - Contratto di servizio
    - Progetti di innovazione tecnologica
    - Politiche di mobilità interna
    - Fabbisogno personale
    - Programmi di percorsi collettivi di sviluppo professionale del personale
    - Medicina preventiva ed infortunistica
    - Stato di attuazione e della gestione delle normative connesse con la contrattazione collettiva nazionale di categoria e la contrattazione aziendale
    - Piani e programmi di internalizzazione/esternalizzaizone delle lavorazioni che incidano sull'organizzazione del lavoro

2. RSM S.r.l. si impegna a convocare, anche su richiesta delle parti, apposite riunioni per fornire informativa tale da consentire una compiuta rappresentazione dei fenomeni sulle seguenti materie:

- Costo del lavoro
- Costo unitario del lavoro
- Andamento dell'assenteismo distinto per cause
- Segnalazioni della clientela sul comportamento del personale
- Andamento delle infrazioni disciplinari
- Problemi relativi alle condizioni ambientali

3. RSM S.r.l. fornirà altresì, informazioni, anche su richiesta delle parti, sull'andamento dei seguenti dati:

- Fruizione delle ferie
- Ore lavorate ordinarie e straordinarie, diarie e trasferte
- Andamento inidoneità

Se richiesta, Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. fornisce l'eventuale relativa documentazione inerenti agli specifici argomenti oggetto di informazione.

Su esplicita richiesta delle Organizzazioni Sindacali possono tenersi incontri finalizzati alla conoscenza e alla valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni nonché a riscontrare eventuali convergenze o diversità sugli argomenti affrontati. In tal caso Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. si impegna a procedere alla convocazione nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro 10gg. lavorativi.

L'espletamento degli incontri e degli eventuali approfondimenti, ritenuti necessari, completano la procedura di consultazione.

**Art. 2 Contrattazione**

La contrattazione aziendale di tipo economico avviene secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 6 del CCNL del 25.07.1997 e dal CCNL del 27.11.2000 nel rispetto dei tempi e degli ambiti e delle modalità di contrattazione aziendale previsti dagli accordi nazionali vigenti.

La titolarità della contrattazione aziendale di tipo economico è propria delle strutture regionali/territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo.

In tale ambito Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. trasmette alle Organizzazioni Sindacali la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio della contrattazione aziendale che dovrà svilupparsi e concludersi secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

La contrattazione aziendale si svolgerà a livello di S.O. PLA/U.O. RIF con le Organizzazioni Sindacali Territoriali/Regionali di categoria sulle materie espressamente demandate a livello aziendale della contrattazione collettiva nazionale vigente.

Pertanto, ferme restando le prerogative di ciascuna delle parti, sono oggetto di contrattazione:

- I piani/programmi aziendali negli aspetti che hanno una ricaduta sull'organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali
- I provvedimenti interessanti categorie di risorse umane in riferimento ad assunzioni e modalità delle stesse
- I turni di lavoro
- L'articolazione dell'orario di lavoro
- Gli obbiettivi, i parametri operativi ed i criteri di misurazioni performances alla base del premio di risultato
- Le modalità ed i criteri dei trasferimenti del personale
- Determinazione della struttura e della misura della retribuzione collettiva aziendale

**Art. 3 Articolazione dei livelli di competenza nella gestione delle Relazioni Industriali**

Il livello di interlocuzione previsto per le materie di cui agli artt. 1 e 2 del presente Protocollo è di competenza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali/Regionali ( competenza aziendale e strategica), mentre le attribuzioni a livello locale delle RSU/RSA aziendali sono specificate nel successivo art. 4 del presente Protocollo ( competenza aziendale operativa).

**Art 4 Competenza aziendale operativa**

E' nelle attribuzioni delle RSA aziendali l'esame con la S.O. PLA/U.O. RIF di specifiche problematiche di carattere applicativo di normative di legge e contrattuali, sempre che le parti non ravvisino l'opportunità di esaminarle a livello superiore delle strutture sindacali.

E' altresì nelle attribuzioni delle RSA aziendali la gestione e la verifica dell'applicazione degli accordi sottoscritti a livello di strutture regionali/territoriali delle Organizzazioni Sindacali.

Sugli argomenti esaminati a questo livello, le RSA dovranno dare informazioni alle Organizzazioni Sindacali al fine di realizzare il necessario coordinamento a livello complessivo.

A questo livello non possono comunque essere definiti e /o modificati accordi/intese conclusi a livello superiore.

Le RSA possono richiedere di essere convocate dal Responsabile delle S.O. PLA/U.O. RIF per l'esame di specifiche problematiche interessanti un impianto, un servizio, il gruppo omogeneo che rappresentano nonché per la verifica dello stato di applicazione delle normative e delle direttive definite a livello superiore sindacale.

La richiesta di convocazione deve essere presentata dalle RSA, in forma scritta alla S.O. PLA/U.O. RIF per il necessario raccordo, con l'indicazione degli argomenti da esaminare o da trattare.

La S.O. PLA/U.O. RIF è tenuta a convocare le RSA non oltre 10gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta, salvo che la gravità o l'urgenza delle questioni sottoposte non impongano la convocazione immediata.

Ove le parti non trovassero una soluzione alle problematiche in esame sarà convocata una specifica riunione tra la S.O. PLA/U.O. RIF e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo.

Nell'ambito del periodo di cui ai precedenti capoversi dedicato al confronto sulle singole problematiche, le parti si astengono dall'intraprendere azioni unilaterali.

**Art. 5 Regime transitorio RLS e RSA**

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, individuati con le modalità di cui all'accordo aziendale del 23 marzo 2010, al fine di assicurare il miglior supporto specialistico ai lavoratori in materia di sicurezza, manterranno le loro prerogative sino alla definizione di un nuovo momento di elezione/designazione.

Con la sottoscrizione del presente protocollo sulle relazioni industriali si intendono formalmente sottoscritti i seguenti accordi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Accordo aziendale 23.03.2010 – 09.02.2011 – 21.02.2011
- Accordo aziendale 10.01.2011 – 21.02.2011
- Accordo aziendale 10.01.2011 – 21.02.2011
- Accordo aziendale 25.01.2011 – 21.02.2011
- Accordo aziendale 09.02.2011 – 21.02.2011 (SO PIS)
- Accordo aziendale 09.02.2011 – 21.02.2011 (Indennità di monitoraggio)
- Accordo aziendale 14.03.2011
- Accordo aziendale 18.04.2011
- Accordo aziendale 04.05.2011
- Accordo aziendale 30.05.2011
- Accordo aziendale 09.06.2011
- Accordo aziendale 1°.08.2011 (SO CdM)
- Accordo aziendale 1°.08.2011 (SO PIS)
- Accordo aziendale 20.12.2011

- Accordo aziendale 04.01.2012
- Accordo aziendale 02.02.2012
- Accordo aziendale 08.03.2012
- Accordo aziendale 23.03.2012
- Accordo aziendale 12.04.2012
- Accordo aziendale 26.06.2012
- Accordo aziendale 17.09.2012
- Accordo aziendale 10.12.2012
- Accordo aziendale 19.12.2012 (Accordo Quadri)
- Accordo aziendale 19.12.2012 (indennità di monitoraggio)
- Accordo aziendale 25.03.2013
- Accordo aziendale 14.06.2013
- Accordo aziendale 13.09.2013
- Accordo aziendale 18.10.2013 (detassazione)
- Accordo aziendale 18.10.2013 (SO SEI – FP1)
- Accordo aziendale 03.12.2013
- Accordo aziendale 16.05.2014
- Accordo aziendale 22.05.2014

e tutti i restanti accordi non espressamente citati.

**Per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.**

**per USB Lavoro Privato**

RSA